

Il T.a.r. per il Lazio rimette nuovamente alla Corte costituzionale la q.l.c. dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'art. 3 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, per violazione del principio di leale collaborazione nella funzione legislativa di cui agli artt. 5, 117, 120 Cost., nella parte in cui prevedono che l'esercizio delegato della potestà legislativa, con riferimento alla ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, sia condotto all'esito di un procedimento nel quale l'interlocuzione fra Stato e Regioni si realizzi nella forma del parere e non già attraverso l'intesa in sede di Conferenza-Stato Regioni.

T.a.r. per il Lazio, sezione III-ter, ordinanza, 27 marzo 2019, n. 4045 – Pres. Lo Presti, Est. De Gennaro

Camere di commercio – Ridefinizione circoscrizioni territoriali – Legge delega – Decreto delegato – Mancanza di intesa in sede di Conferenza Stato Regioni – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'art. 3 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, per violazione del principio di leale collaborazione nella funzione legislativa di cui agli artt. 5, 117, 120 Cost., poiché prevedono che l'esercizio delegato della potestà legislativa sia condotto all'esito di un procedimento nel quale l'interlocuzione fra Stato e Regioni si realizzi nella forma del parere e non già attraverso l'intesa in sede di Conferenza-Stato Regioni (1).

(1) I. – Con l'ordinanza in epigrafe, il T.a.r. per il Lazio ha sollevato, in relazione alla violazione del principio di leale collaborazione nella funzione legislativa di cui agli artt. 5, 117 e 120 Cost., la q.l.c. delle disposizioni in tema di ridefinizione delle circoscrizioni territoriali delle camere di commercio, contenute negli artt. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e 3 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 219, nella parte in cui prevedono che l'esercizio delegato della potestà legislativa sia condotto all'esito di un procedimento nel quale l'interlocuzione fra Stato e Regioni si realizzi nella forma del parere e non attraverso l'intesa in sede di Conferenza Stato Regioni.

Il giudizio ha ad oggetto l'impugnazione, da parte della camera di commercio di Terni, del d.m. 16 febbraio 2018 del Ministero dello sviluppo economico, nella parte in cui, in attuazione dell'art. 3 d.lgs. n. 219 del 2015, ha disposto l'accorpamento delle camere di commercio di Terni e Perugia.

Analoga questione era stata rimessa alla Corte costituzionale dallo stesso T.a.r. per il Lazio, sez. III-ter, con ordinanza del 15 marzo 2019, n. 3531 (oggetto della News US, n. 34 del 21 marzo 2019, alla quale si rinvia per approfondimenti e per la disanima delle

argomentazioni del collegio), in relazione all'accorpamento delle camere di commercio di Pavia, Cremona e Mantova, nonché con ordinanze del 27 marzo 2019, nn. 4049 e 4075.